

# SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 2054-A)

## RELAZIONE DELLA 7<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(LAVORI PUBBLICI, TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI  
E MARINA MERCANTILE)

(RELATORE GENCO)

SUL

## DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 7 febbraio 1967  
(V. Stampato n. 3682)*

**presentato dal Ministro dei Trasporti e dell'Aviazione Civile**

**di concerto col Ministro del Tesoro**

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza  
l'8 febbraio 1967*

---

**Comunicata alla Presidenza il 10 febbraio 1967**

---

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 dicembre 1966, n. 1090, concernente disciplina dei diritti dovuti all'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione

---

ONOREVOLI SENATORI. — Il disegno di legge n. 2054, che siamo chiamati ad approvare, riguarda, come è detto nel titolo, la conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 dicembre 1966, n. 1090, concernente disciplina dei diritti dovuti all'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

Su questo tema, oltre al decreto che prevede una disciplina del settore in via provvisoria e che la Camera dei deputati ha approvato con alcune modificazioni, è stato presentato alla Camera, nella seduta del 27 gennaio 1967, dal Ministro dei trasporti di concerto col Ministro del tesoro, il disegno di legge n. 3751 che invece disciplina in via definitiva il trattamento accessorio del personale del predetto Ispettorato generale.

Quale è il contenuto del decreto-legge?

A tutti è ben nota la polemica sui compensi riscossi dal personale della Motorizzazione. Ne ha parlato diffusamente la stampa, in tono eccessivamente scandalistico, se ne è interessata la Magistratura, se ne sono occupati il Consiglio di Stato, la Corte dei conti, il Ministero del tesoro. Accuse di vario genere, procedimenti giudiziari susseguenti, hanno per mesi imperversato contro una categoria di personale, sospettato di illecita riscossione di diritti non dovuti e di distribuzione dei medesimi secondo criteri arbitrari, a dir poco.

Non c'è dubbio che alcuni compensi erogati al personale dell'Ispettorato fossero di livello eccessivo. D'altra parte essi traevano la loro origine dall'articolo 108 del regio decreto 8 dicembre 1933, n. 1740, che disciplinava la corresponsione, a carico dei privati, delle indennità spettanti agli ingegneri per le operazioni inerenti ai veicoli a motore o alla loro guida.

I progressi tecnici verificatisi nel campo della motorizzazione, la diffusione sempre crescente dell'autoveicolo e quindi l'accresciuto numero delle operazioni affidate al personale della Motorizzazione, l'aumentato costo delle operazioni sempre a carico degli utenti, con l'incremento delle entrate determinarono il conseguente aumento del-

le indennità percepite dal personale, sicchè verso di esse si appuntarono critiche ed accuse, che resero necessaria ed urgente una nuova disciplina del settore, anche in considerazione dell'entrata in vigore del nuovo codice della strada.

Una situazione simile è venuta a verificarsi nel campo delle operazioni inerenti ai motoscafi ed alle imbarcazioni a motore, la cui materia — affidata ai tecnici della motorizzazione per la navigazione interna ed a quelli delle Capitanerie di porto per la navigazione marittima — è stata disciplinata da successive disposizioni legislative (codice della navigazione del 1942 e regolamento per la navigazione interna del 1959).

Non è inopportuno ricordare che nell'agosto del 1964 l'allora ministro Jervolino preparò un disegno di legge, inviato per l'assenso al Ministro del tesoro, che non ebbe alcun seguito.

Per porre fine alle polemiche ed alle accuse, e poichè della faccenda si stava già interessando la Magistratura, il ministro Scalfaro dispose il blocco delle erogazioni a favore del personale della Motorizzazione, pur continuando gli uffici a riscuotere le indennità corrisposte dagli utenti.

Era ben nota l'intenzione del Ministro, una volta attenuatasi l'asprezza della polemica, di dare una prima ed immediata soluzione al problema, mediante un provvedimento di urgenza, concordato nel Governo: appunto, il decreto legge che siamo chiamati ad esaminare. Ciò, sia per la necessità di specificare, nei confronti degli utenti, le singole operazioni per cui sono dovuti dei diritti e la misura di essi, sia per la necessità di corrispondere al personale dipendente dall'Ispettorato della motorizzazione un assegno mensile, in via provvisoria e in misura notevolmente ridotta, in sostituzione dei diritti in precedenza percepiti.

Nel decreto-legge è stabilito che le somme corrisposte dagli utenti siano versate nel bilancio dello Stato, secondo la normale disciplina delle entrate statali: a questo proposito, non sembra che il sistema previ-

## LEGISLATURA IV - 1963-67 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

sto per tali versamenti, a mezzo conto corrente postale, sia di gradimento degli utenti.

Esaminando in dettaglio gli articoli del testo modificato dalla Camera, l'articolo 2 stabilisce le operazioni di competenza dell'Ispettorato in materia di autoveicoli e rimorchi e loro guida ed in materia di navi e galleggianti adibiti alla navigazione interna, fissando le relative tariffe nelle tabelle I, II, III, IV e V per le patenti, autoveicoli, visite e prove speciali, approvazione dispositivi e omologazioni e nella tabella VI per le operazioni tecniche ed amministrative per la navigazione interna. A norma delle predette tariffe, le somme da corrispondersi riguardano un unico diritto comprensivo delle quote precedentemente corrisposte sia per diritti fissi che per rimborsi spese e trasferte, che essendo variabili e di non agevole determinazione sono state considerate in maniera forfetaria. Va sottolineato che con dette nuove tariffe, l'onere degli utenti è stato ridotto del 25 per cento circa rispetto alle preesistenti.

L'articolo 3 stabilisce che i diritti di cui all'articolo 2 siano pagati dagli interessati mediante versamento in conto corrente postale, insieme alle imposte di bollo relative. È ovvio che gli utenti saranno costretti a fare due volte la fila, la prima volta all'Ufficio postale per il versamento a mezzo conto corrente, con relativa, sia pur modesta tassa, la seconda volta agli sportelli della Motorizzazione, per consegnare le ricevute di versamento e documenti occorrenti e compiere le operazioni necessarie per riempire i moduli relativi alle operazioni da effettuare.

In tale articolo 3 è stabilito altresì che per le sole operazioni relative ai gas compressi, disciolti o liquefatti, vanno anche versate su uno speciale conto corrente postale anche le indennità dovute al personale della motorizzazione per le operazioni da effettuare fuori sede, così come avviene per il personale dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione, chiamato spesso insieme a quello dell'Ispettorato per dette operazioni.

L'articolo 4 stabilisce la misura dell'assegno mensile lordo da corrispondersi al per-

sonale dell'Ispettorato della motorizzazione. Tale assegno è articolato in due voci:

1) un assegno mensile lordo *non pensionabile* variabile per carriere e qualifiche (per tener conto delle diverse responsabilità e del diverso carico di lavoro) e giustamente più elevato per il personale che effettua fuori sede operazioni tecniche in confronto a quello non direttamente utilizzato per le operazioni;

2) un assegno personale lordo che spetta solo al personale già in servizio al 31 dicembre 1966: del 20 per cento dell'assegno di cui al primo comma, per il direttore generale e direttori centrali, del 25 per cento per i funzionari della carriera direttiva tecnica e per le tre qualifiche più elevate della carriera direttiva amministrativa e del 33 per cento per il rimanente personale.

Al personale non dipendente dall'Ispettorato che esplica i relativi servizi contabili e di Ragioneria è attribuito, ridotto ai due terzi, l'assegno mensile previsto dal primo comma.

Lo stesso assegno mensile è, *dal 1° gennaio 1969*, suscettibile di aumenti percentuali sino al massimo del 50 per cento da stabilirsi con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro del tesoro, in relazione all'incremento annuo degli introiti, rispetto a quello previsto attualmente che è di sei miliardi e cinquecento milioni. In tal caso l'assegno personale previsto dal secondo comma è riassorbibile in ragione della metà dell'incremento dell'assegno mensile anzidetto.

Inoltre, a partire dal 1° gennaio 1967 il Ministro dei trasporti può, sentiti i rappresentanti dei sindacati, disporre con proprio decreto un premio di produttività aumentando l'assegno mensile previsto dal primo comma sino al 40 per cento ma entro i limiti di spesa annua di lire 600 milioni, aumentabili dal 1° gennaio 1969 sino al 50 per cento in relazione alle maggiori somme introitate.

L'articolo 5 assegna poi :

a) fino al 4 per cento degli introiti per spese relative a misure preventive contro i rischi del personale e per interventi previ-

denziali a favore del personale in servizio o in quiescenza;

b) fino al 7 per cento per la provvista di patenti, carte di circolazione, registri, stampati e spese per fornitura, magazzinaggio e distribuzione del suddetto materiale nonché per gli eventuali oneri derivanti dalla convenzione da stipularsi con l'Amministrazione postale per facilitare i versamenti in conto corrente;

c) fino al 3 per cento per spese relative alle attrezzature tecniche per i servizi della motorizzazione civile.

Le somme prevedibilmente disponibili sulla prevista entrata globale di lire 6,5 miliardi sono di 260, 455 e 195 milioni di lire rispettivamente per le spese di cui alle lettere a), b) e c).

L'articolo 5-bis disciplina i compiti degli ingegneri per gli esami di patenti e di idoneità per insegnanti e istruttori e per altre operazioni tecniche. Stabilisce altresì quali funzionari dell'Ispettorato possano compiere queste operazioni demandando infine anche al personale della carriera esecutiva, a determinate condizioni, l'espletamento di alcuni esami di guida.

Su questo ultimo punto sono state manifestate, in Commissione, delle perplessità

circa la opportunità di questa disposizione. Peraltro, le dichiarazioni del Ministro sono servite a fugare gran parte di questi dubbi.

L'articolo 5-ter aumenta i ruoli organici di 100 unità nella carriera direttiva e di 50 nelle qualifiche di operaio.

Con l'articolo 6 si abrogano le precedenti disposizioni istitutive della Cassa di colleganza tra ingegneri e del Fondo centrale di previdenza tra i dipendenti, istituendo invece una Cassa di previdenza e assistenza tra i dipendenti dell'Ispettorato.

La copertura dell'onere finanziario è ampiamente assicurata dalle entrate connesse all'applicazione delle tariffe stabilite per le singole operazioni.

Onorevoli senatori, con il provvedimento in oggetto si pone finalmente termine ad una polemica che ha investito le strutture stesse dello Stato, si chiariscono i rapporti tra cittadino e Stato e si riconoscono i diritti di una benemerita categoria di funzionari, di alta qualificazione, riportando nel bilancio dello Stato una gestione fin qui esclusa dai normali controlli.

Per questi motivi, Vi invito a dare il voto favorevole al disegno di legge di conversione.

GENCO, *relatore*

**DISEGNO DI LEGGE***Articolo unico.*

È convertito in legge il decreto-legge 21 dicembre 1966, n. 1090, concernente disciplina dei diritti dovuti all'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, con le seguenti modificazioni:

*L'articolo 1 è soppresso, e le relative disposizioni sono assorbite nel nuovo testo dell'articolo 6.*

L'articolo 2 è sostituito dal seguente:

« Per le operazioni tecniche e tecnico-amministrative di competenza dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione in materia di veicoli a motore e rimorchi o della loro guida, di motoscafi e imbarcazioni a motore o della loro guida, di navi e galleggianti impiegati per la navigazione interna, i richiedenti sono tenuti a corrispondere i diritti specificati nelle tabelle da I a VI annesse al presente decreto, comprensivi delle spese per moduli di domanda e stampati, nonché di ogni altra spesa e prestazione relative alle operazioni richieste ».

L'articolo 3 è sostituito dal seguente:

« I diritti di cui al precedente articolo 2 unitamente alle imposte di bollo inerenti alle domande ed ai documenti, sono pagati dagli interessati anticipatamente, mediante versamento in conto corrente postale. I diritti medesimi affluiscono alle entrate dello Stato, con imputazione ad apposito capitolo, secondo le norme e le modalità stabilite con decreto del Ministro dei trasporti e della aviazione civile, di concerto col Ministro del tesoro. Le imposte di bollo suddette sono mensilmente accreditate al conto corrente postale dell'ufficio bollo straordinario di Roma.

Parimenti, mediante versamento in conto corrente postale, per affluire alle entrate

dello Stato o per essere accreditati all'ufficio del bollo come specificato nel precedente comma, sono pagati all'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, per le operazioni relative ai recipienti per gas compressi, liquefatti o disciolti di sua competenza a norma dell'articolo 2 del decreto ministeriale 12 settembre 1925 e dell'articolo 2 del decreto ministeriale 22 luglio 1930, i diritti, nella misura dovuta in applicazione del regio decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1331 e del regio decreto 12 maggio 1927, n. 824, e sono versate le imposte di bollo inerenti alle domande ed ai documenti. Sul detto conto corrente postale, inoltre, va versato il deposito delle somme occorrenti per la liquidazione del trattamento di missione e del rimborso spese per le operazioni di cui al presente comma, quando sono da effettuare fuori sede.

Il Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile - Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione è autorizzato a stipulare con l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni apposita convenzione per l'istituzione ed il funzionamento, nell'ambito delle principali sedi periferiche dell'Ispettorato, di uffici postali presso i quali possono essere effettuati i versamenti previsti dal presente articolo ».

L'articolo 4 è sostituito dal seguente:

« Al personale dipendente dall'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione è attribuito un assegno mensile lordo, non pensionabile, pari al prodotto dell'ex coefficiente di stipendio relativo alla qualifica rivestita per l'indice corrispondente, specificato nella tabella VII annessa al presente decreto.

Al personale dell'Ispettorato in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto è, altresì, attribuito un assegno personale lordo che, rispetto a quello di cui al precedente comma, è del 20 per cento per il direttore generale e i direttori centrali, del 25 per cento per i funzionari della carriera direttiva tecnica e per le tre qualifiche più elevate della carriera direttiva amministrativa e del 33 per cento per il rimanente personale.

## LEGISLATURA IV - 1963-67 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Al personale dell'Ispettorato, a decorrere dal 1° maggio 1966 e sino alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono attribuiti, in sostituzione dei diritti, emolumenti ed indennità comunque previsti da precedenti disposizioni, gli assegni di cui ai precedenti commi.

Al personale non dipendente dall'Ispettorato che esplica i relativi servizi contabili e di ragioneria è attribuito, nella misura di due terzi, l'assegno mensile previsto dal primo comma.

L'assegno mensile previsto dal primo comma è suscettibile, a decorrere dal 1° gennaio 1969, di aumenti percentuali sino ad un massimo del 50 per cento da determinarsi con decreto del Ministro dei trasporti e della aviazione civile di concerto con il Ministro del tesoro, in relazione all'incremento annuale degli introiti rispetto a quello di sei miliardi e cinquecento milioni preso a base per la determinazione della tabella suddetta. A tal fine le frazioni di percentuali uguali o superiori a 0,50 si arrotondano all'unità.

L'assegno personale previsto dal secondo comma è riassorbibile in ragione della metà dell'incremento dell'assegno mensile come previsto nel precedente comma.

Al personale dell'Ispettorato, per l'effettuazione delle operazioni tecniche di cui al precedente articolo 2, non spetta alcun diritto o indennità.

Al personale periferico dell'Ispettorato non spetta il trattamento economico di missione quando effettua fuori sede le operazioni tecniche di cui al precedente articolo 2 o è addetto all'espletamento delle medesime.

I relativi pagamenti, per il periodo intercorrente dal 1° maggio 1966 sino all'entrata in vigore del presente decreto, saranno effettuati a valere sulle somme di pertinenza della Cassa di colleganza fra gli ingegneri dell'Ispettorato, nonchè sugli introiti del Fondo centrale di previdenza fra i dipendenti dell'Ispettorato stesso.

A partire dal 1° gennaio 1967 il Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile in relazione alle operazioni espletate da ogni categoria di personale dei singoli uffici periferici, può disporre, con proprio decreto, sentiti i rappresentanti dei sindacati, l'aumento

dell'assegno mensile previsto dal primo comma del presente articolo sino al 40 per cento e nei limiti di una spesa annua di lire 600 milioni. Detti limiti sono suscettibili, a decorrere dal 1° gennaio 1969, di aumenti percentuali sino ad un massimo del 50 per cento da determinarsi nel modo specificato nel quinto comma.

L'aumento è corrisposto mensilmente per il 70 per cento del suo ammontare; la restante somma è corrisposta, invece, in una sola volta dopo la fine del semestre e dopo che il Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile - Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, su proposta del direttore dell'ufficio, abbia stabilito la somma da attribuire a ciascun impiegato in relazione alle prestazioni effettuate nel semestre stesso e nei limiti dell'aumento del 40 per cento previsto per l'assegno mensile. Tale aumento non va considerato ai fini della determinazione dell'assegno personale di cui al secondo comma ».

L'articolo 5 è sostituito dal seguente:

« In relazione agli introiti affluiti al capitolo di entrata di cui al precedente articolo 3, con decreti del Ministro del tesoro, su proposta del Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile, saranno disposte assegnazioni di fondi ad appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile — rubrica " Motorizzazione civile e trasporti in concessione " — distintamente per ciascuna delle spese di cui alle lettere seguenti e con la dotazione rispettiva riferita in percentuale ai detti introiti:

a) fino al 4 per cento — per spese relative a misure previdenziali contro i rischi connessi all'espletamento da parte del personale dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione dei servizi ad essi demandati e per spese relative ad interventi previdenziali in favore del personale dell'Ispettorato, nonchè per interventi assistenziali in favore del personale in servizio o in quiescenza o dei loro aventi causa, sentite le organizzazioni sindacali;

b) fino al 7 per cento — per la provvista e la fornitura gratuita agli interessati di patenti, carte di circolazione, moduli di domande e di versamenti in conto corrente postale, nonché per fabbisogni di stampati, registri, per le spese relative alle gare, collaudi, magazzinaggio, distribuzione e spedizione dei materiali suddetti, per sopperire agli oneri derivanti dalla convenzione di cui all'ultimo comma del precedente articolo 3, e per le spese inerenti ai corsi di qualificazione di cui al successivo articolo 5-bis; è, invece, escluso ogni compenso al personale;

c) fino al 3 per cento — per spese relative alle attrezzature tecniche per i servizi della motorizzazione civile ».

Dopo l'articolo 5 sono aggiunti i seguenti:

« Art. 5-bis.

Sono effettuati esclusivamente dagli ingegneri dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione:

1) gli esami per la patente di guida ad uso pubblico dei veicoli a motore, gli esami per la patente di guida ad uso privato dei veicoli a motore delle categorie *D* ed *E*, nonché gli esami dei mutilati e minorati fisici;

2) gli esami di idoneità per insegnanti o istruttori di scuole guida;

3) le visite e prove degli autobus e dei complessi di veicoli, nonché di veicoli a motore di peso complessivo a pieno carico superiore a 3.500 chilogrammi;

4) le operazioni tecniche previste dalle tabelle III, IV, V e VI lettera *B*) annesse al presente decreto.

Possono essere effettuati da funzionari della carriera direttiva amministrativa dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione all'uso abilitati dopo aver seguito con esito favorevole appositi corsi di qualificazione svolti dall'Ispettorato medesimo:

1) gli esami per la patente di guida ad uso privato per autoveicoli e motoveicoli

delle categorie *A*, *B* e *C*, esclusi gli esami dei mutilati e minorati fisici;

2) gli esami per la patente di guida per macchine agricole, carrelli e macchine operatrici.

Possono essere effettuati da funzionari della carriera di concetto dell'Ispettorato muniti di titolo di studio di perito industriale o geometra o del diploma di maturità scientifica ed all'uso abilitati come previsto dal precedente comma:

1) gli esami per la patente di guida ad uso privato per autoveicoli e motoveicoli delle categorie *A*, *B* e *C*, esclusi gli esami dei mutilati e minorati fisici;

2) gli esami per la patente di guida per macchine agricole, carrelli e macchine operatrici;

3) le visite e prove di veicoli a motore e rimorchi, esclusi quelli di peso complessivo a pieno carico superiore a 3.500 chilogrammi, gli autobus e i complessi di veicoli;

4) l'accertamento attrezzature per trasporto persone su autocarri e macchine agricole;

5) la visita e prova di motoscafi e di imbarcazioni a motore e la verifica di motori;

6) la stazzatura di motoscafi e di imbarcazioni a motore;

7) l'esame per la patente di guida ad uso privato per motoscafi e imbarcazioni a motore.

Possono essere effettuati da impiegati della carriera di concetto muniti di titolo di studio diverso da quelli previsti dal terzo comma e da impiegati della carriera esecutiva dell'Ispettorato, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, all'uso abilitati come previsto dal secondo comma:

1) gli esami per la patente di guida ad uso privato per autoveicoli e motoveicoli delle categorie *A*, *B* e *C*, esclusi gli esami dei mutilati e minorati fisici;

2) gli esami per la patente di guida per macchine agricole, carrelli e macchine operatrici.

Con decreto del Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile saranno stabilite le norme e le modalità per l'ammissione ai corsi, per lo svolgimento dei medesimi per il conseguimento dell'abilitazione.

Art. 5-ter.

I ruoli organici del personale di concetto e del personale salariato del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile - Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, previsti dalle tabelle II e V annesse alla legge 1° febbraio 1960, n. 26, sono rispettivamente aumentati di 2 unità nella qualifica di ispettore aggiunto capo, di 8 unità nella qualifica di ispettore aggiunto superiore, di 16 unità nella qualifica di ispettore aggiunto e di 74 unità nelle qualifiche di sotto ispettore di prima classe, di sotto ispettore di seconda classe e di aiuto ispettore, nonché di 50 unità nella qualifica di operai di prima categoria (specializzati) ».

L'articolo 6 è sostituito dal seguente:

« Sono abrogati l'articolo 108 del regio decreto 8 dicembre 1933, n. 1740 e l'articolo 24 del regio decreto-legge 9 maggio 1932, n. 813; sono altresì abrogati il decreto ministeriale 28 gennaio 1934 di approvazione dello statuto della Cassa di colleganza fra gli ingegneri dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile dei trasporti in concessione, il decreto ministeriale 28 maggio 1946 istitutivo del Fondo centrale di previdenza tra i dipendenti dello stesso Ispettorato, nonché le disposizioni comunque incompatibili con il presente decreto.

È istituita una Cassa di previdenza e assistenza tra i dipendenti di detto Ispettorato. Con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile di concerto con il Ministro del tesoro, sentite le organizzazioni sindacali, sarà approvato lo statuto della Cassa e potrà essere autorizzata la devoluzione alla medesima, quale contributo, dei fondi per le spese di cui alla lettera a) del precedente articolo 5.

La Cassa di previdenza è sottoposta al controllo della Corte dei conti a termini della legge 21 marzo 1958, n. 259.

Fermo restando quanto disposto dal nono comma dell'articolo 4, le disponibilità esistenti presso la Cassa ed il Fondo di cui al primo comma afferenti al periodo intercorrente dal 1° maggio 1966 sino all'entrata in vigore del presente decreto sono devolute allo Stato. Le somme accantonate per la previdenza sino al 30 aprile 1966 sono devolute alla Cassa di previdenza e assistenza istituita ai sensi del secondo comma; le rimanenti somme disponibili sono devolute al personale secondo le norme già in vigore presso la Cassa ed il Fondo di cui al primo comma.

La temporanea amministrazione delle somme e delle disponibilità indicate nel precedente comma resta affidata al Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile - Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, il quale, con le disponibilità afferenti al periodo 1° maggio 1966 sino all'entrata in vigore del presente decreto, potrà sopperire, fino a quando non verrà determinata la dotazione dei capitoli di bilancio specificati nel precedente articolo 5, alle spese previste dall'articolo stesso, aventi carattere di urgenza, salvo successiva sistemazione ».

Alla Tabella I, n. 2), prima dell'articolo « 85 » è aggiunto l'articolo « 80 ».

Il n. 7) è soppresso.

È aggiunta la seguente nota:

« *N. B.* — Le tariffe di cui ai nn. 4), 5) e 6) non sono applicabili qualora si tratti di patente ad uso privato per la guida di motoveicoli della categoria A ».

Alla Tabella II è aggiunta la seguente nota:

« *N. B.* — Le tariffe relative alle operazioni di cui ai nn. 1) e 2) sono comprensive del rilascio del documento di circolazione e del foglio di via, quando necessari ».

## LEGISLATURA IV - 1963-67 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Alla Tabella III è aggiunto il seguente n. 5):

« 5) Visita e prova di dispositivi per alimentazione di veicoli a motore a gas compresso o liquefatto . . . . . 1.000 »

Nella stessa Tabella la nota è sostituita dalla seguente:

« *N. B.* — Le operazioni di cui ai nn. 1), 2), 3) e 4) sono previste dagli articoli 10, 54, 55, 58, 62, 72, 76 e correlativi articoli decreto Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420. Le tariffe relative a dette operazioni sono comprensive del rilascio del documen-

to di circolazione e del foglio di via, quando necessari. L'operazione di cui al n. 5) è prevista dall'articolo 351 di detto decreto ».

Alla Tabella VI, lettera *a*), nn. 4) e 5) sono aggiunte le parole « (articolo 1) ».

È aggiunta la seguente nota:

« *N. B.* — Le tariffe relative alle operazioni di cui ai nn. 1), 2), 3), 4) e 5) sono comprensive del rilascio dei documenti per la navigazione, quando necessari. La tariffa relativa all'operazione di cui al n. 1) è comprensiva di quella per l'operazione di cui al n. 3) ».

## LEGISLATURA IV - 1963-67 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

La Tabella VII è sostituita dalla seguente:

TABELLA VII.

## INDICE

QUALIFICA	Ex coefficiente di stipendio	Direttore generale e direttore centrale	Carriera direttiva tecnica		Carriera direttiva amministrativa		Carriera di concetto	
			Sede centrale	Sedi periferiche	Sede centrale e Sedi periferiche	Sedi periferiche per gli abilitati ad effettuare operazioni tecniche	Sede centrale e Sedi periferiche	Sedi periferiche per gli abilitati ad effettuare operazioni tecniche
Direttore generale .....	900	300	—	—	—	—	—	—
Direttore centrale .....	900	260	—	—	—	—	—	—
Ispettore generale .....	670	—	260	320	260	320	—	—
Ispettore capo .....	} 500	—	340	420	300	380	160	220
Ispettore aggiunto capo ed equiparati .....								
Ispettore principale .....	} 402	—	410	510	310	410	190	265
Ispettore aggiunto superiore								
Ispettore di 1 <sup>a</sup> classe .....	} 325	—	490	615	310	435	225	315
Ispettore aggiunto .....								
Ispettore di 2 <sup>a</sup> classe .....	} 271	—	570	715	340	490	260	370
Sotto ispettore di 1 <sup>a</sup> classe								
Ispettore di 3 <sup>a</sup> classe .....	} 229	—	—	—	370	545	290	420
Sotto ispettore di 2 <sup>a</sup> classe								
Aiuto ispettore .....	202	—	—	—	—	—	315	465

## LEGISLATURA IV - 1963-67 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI, - DOCUMENTI

Segue TABELLA VII.

QUALIFICA	Ex coefficiente di stipendio	Carriera esecutiva		Carriera ausiliaria	Salariati		Non di ruolo
		Sede centrale e Sedi perife- riche	Sedi perife- riche per gli abilitati ad effet- tuare opera- zioni tecniche		Sedi centrali e Sedi perife- riche	Sedi perife- riche per gli addetti alle opera- zioni tecniche	
Aiutante superiore o assistente superiore ed equiparati .....	325	195	270	—	—	—	—
Archivista capo o aiutante capo o assistente capo ed equiparati....	271	225	315	—	—	—	—
Primo archivista o aiutante principale o assistente principale ed equiparati .....	229	260	370	—	—	—	—
Archivista o dattilografo di 1 <sup>a</sup> classe o primo aiutante o primo assistente .....	202	290	415	—	—	—	—
Applicato o dattilografo di 2 <sup>a</sup> classe o aiutante o assistente ed equiparati .....	180	305	435	—	—	—	—
Applicato aggiunto o dattilografo aggiunto o aiutante aggiunto o assistente aggiunto .....	157	335	495	—	—	—	—
Commesso .....	173	—	—	235	—	—	—
Usciere capo .....	159	—	—	245	—	—	—
Usciere .....	151	—	—	250	—	—	—
Inserviente .....	142	—	—	255	—	—	—
Capi operai .....	193	—	—	—	215	320	—
Prima categoria (specializzati).....	167	—	—	—	240	360	—
Seconda categoria (qualificati).....	157	—	—	—	250	375	—
Terza categoria (comuni).....	151	—	—	—	250	380	—
Quarta categoria (manovali).....	148	—	—	—	250	380	—
Avventizio o giornaliero o diurnista di II categoria .....	155	—	—	—	—	—	330
Avventizio o giornaliero o diurnista di III categoria .....	144	—	—	—	—	—	300
Avventizio o giornaliero o diurnista di IV categoria .....	136	—	—	—	—	—	265